

# **Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>1</sup> sul materiale bellico è modificata come segue:

*Art. 5c            Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico  
a bordo  
(art. 17 cpv. 3 e 22 LMB)*

<sup>1</sup> Il transito di materiale bellico con aeromobili civili è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

<sup>2</sup> In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente considera anche i criteri di cui all'articolo 5.

*Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> La competenza per il transito con aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato è retta dall'ordinanza del 23 marzo 2005<sup>2</sup> concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

*Art 14 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c*

<sup>2</sup> Per le autorizzazioni di affari con l'estero secondo l'articolo 22 LMB e la conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB decide la SECO d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d'intesa con:

- c. l'Ufficio federale dell'aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

<sup>1</sup> RS 514.511

<sup>2</sup> RS 748.111.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova